



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 567 del 2012, integrato da motivi aggiunti,
proposto da:

Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale (ATER) della Provincia di Pescara,
rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Del Federico, con domicilio eletto presso
Lorenzo Del Federico in Pescara, piazza E.Troilo, 23;

contro

Comune di Pescara, rappresentato e difeso dagli avv. Paola Di Marco e Sergio
Trovato, con domicilio eletto presso Paola Di Marco in Pescara, presso l'Ufficio
legale del Comune;

per l'annullamento

della deliberazione del Consiglio comunale di Pescara 31 ottobre 2012, n. 164, di
rideterminazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU), nella parte
relativa all'aliquota applicabile per le unità immobiliari degli ATER/IACP
regolarmente assegnate; nonchè degli atti presupposti e connessi.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pescara;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 luglio 2013 il dott. Michele Eliantonio e uditi l'avv. Lorenzo Del Federico per la parte ricorrente e l'avv. Marco De Flaviis, su delega dell'avv. Paola Di Marco, per il Comune resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

L'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale (ATER) della Provincia di Pescara con il ricorso in esame ha impugnato la deliberazione del Consiglio comunale di Pescara 31 ottobre 2012, n. 164, di determinazione per l'anno 2012 delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU), nella parte in cui è stata determinata nella misura del 5,8 per mille l'aliquota da applicare alle unità immobiliari degli ATER/IACP regolarmente assegnate.

Dopo aver premesso che con la deliberazione in questione era stata determinata l'aliquota del 3,5 per le abitazioni principali e del 10,25 per le abitazioni secondarie, ha dedotto le censure di violazione dell'art. 97 della Costituzione, dell'art. 3 della legge sul procedimento, del principio di proporzionalità e del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, e di eccesso di potere sotto i profili del difetto di istruttoria e dei presupposti, del travisamento dei fatti, della omessa valutazione comparativa degli interessi, del difetto di motivazione, della disparità di trattamento e dello sviamento.

Ha al riguardo evidenziato quanto segue:

1) che non erano state indicate le ragioni che avevano indotto il Comune ad applicare un'aliquota differenziata per gli immobili posseduti dall'ATER rispetto

all'aliquota prevista per le abitazioni principali, non considerando la natura degli immobili concessi in locazione dall'ATER e la funzione sociale che tale ente persegue;

2) non si era considerato il fatto che lo Stato aveva rinunciato alla propria quota di imposta relativamente a tali alloggi;

3) illogicamente per le abitazioni concesse in locazione a canone concordato, per le quali non è prevista la rinuncia alla propria quota da parte dello Stato, era stata prevista l'aliquota del 7,6;

4) non avrebbe potuto prevedersi un'aliquota differente e più penalizzante rispetto a quella prevista per l'abitazione principale, dato che con l'art. 13, comma 10, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, il legislatore aveva inteso equiparare il trattamento impositivo degli immobili ATER a quello delle abitazioni principali, come si rileva dalla prevista detrazione di 200 euro e dalla rinuncia dello Stato alla propria quota di imposta, che deve intendersi effettuata a favore dell'ATER e non del Comune; peraltro, tale equiparazione era stata già introdotta per l'ICI con l'art. 1, comma 1, del D.L. 27 maggio 2008, n. 93;

5) ove, peraltro, volesse ritenersi non applicabile l'aliquota prevista per l'abitazione principale, non avrebbe potuto applicarsi un'aliquota superiore rispetto a quella prevista per gli immobili locati; mentre, infatti, per tali immobili è stata prevista l'aliquota del 7,6, per cui la quota incamerata dal Comune è del 3,8 (7,6 - 3,8), per i beni dell'ATER la quota comunale è stata fissata nel 5,8, pur essendo tali immobili locati ad un canone concordato.

Con atto ritualmente notificato, sono stati meglio precisati tali motivi di gravame.

Tali doglianze sono state ulteriormente illustrate con memoria depositata il 24 giugno 2013, con la quale si è, in aggiunta, evidenziato che l'equiparazione degli alloggi ERP all'abitazione principale è stata da ultimo riaffermata con il D.L. 21 maggio 2013, n. 54.

Il Comune di Pescara si è costituito in giudizio e con memoria depositata il 21 giugno 2013, dopo aver eccepito la mancata impugnazione della deliberazione del consiglio comunale 2 luglio 2013, n. 89, che precedentemente aveva fissato l'aliquota del 6,8 per le unità immobiliari degli Ater/Iacp, ha diffusamente contestato il fondamento delle censure dedotte.

Alla pubblica udienza del 25 luglio 2013 la causa è stata trattenuta a decisione.

DIRITTO

1. - Con il ricorso in esame - come sopra esposto - l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale (ATER) della Provincia di Pescara ha impugnato la deliberazione del Consiglio comunale di Pescara 31 ottobre 2012, n. 164, di rideterminazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU), nella parte relativa all'aliquota applicabile per le unità immobiliari degli ATER/IACP.

Con tale deliberazione è stata determinata nella misura del 5,8 per mille l'aliquota da applicare alle unità immobiliari degli ATER/IACP regolarmente assegnate e - per la parte che qui interessa - del 3,5 per le abitazioni principali, del 10,25 per le abitazioni secondarie e del 7,6 per gli immobili locati ad un canone concordato.

Nei confronti di tale deliberazione la ricorrente si è lamentata innanzi tutto della circostanza che non avrebbe potuto prevedersi per gli alloggi ATER un'aliquota differente e più penalizzante rispetto a quella prevista per l'abitazione principale, dato che con l'art. 13, comma 10, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, il legislatore ha inteso nella sostanza equiparare il trattamento impositivo degli immobili ATER a quello delle abitazioni principali, come si rileva dalla prevista detrazione di 200 euro e dalla rinuncia dello Stato alla propria quota di imposta, che deve intendersi effettuata a favore dell'ATER e non del Comune; peraltro, tale equiparazione era stata già introdotta per l'ICI con l'art. 1, comma 1, del D.L. 27 maggio 2008, n. 93.

Ha, inoltre, individuato ulteriori specifici motivi di illegittimità dell'atto deliberativo impugnato nel fatto che:

- non sono state indicate le ragioni che avevano indotto il Comune ad applicare un'aliquota differenziata per gli immobili posseduti dall'ATER rispetto all'aliquota prevista per le abitazioni principali, non considerando la natura degli immobili concessi in locazione dall'ATER e la funzione sociale che tale ente persegue;
- per le abitazioni concesse in locazione a canone concordato, per le quali non è prevista la rinuncia alla propria quota da parte dello Stato, è stata prevista l'aliquota del 7,6, per cui nella sostanza è stata illogicamente prevista per gli alloggi ATER un'aliquota superiore rispetto a quella prevista per gli immobili locati; mentre, infatti, per gli immobili locati la quota incamerata dal Comune è del 3,8 (7,6 - 3,8), per i beni dell'ATER la quota incamerata dal Comune è del 5,8, pur essendo tali immobili locati ad un canone concordato.

2. - In via pregiudiziale va evidenziato che sussiste la giurisdizione di questo Tribunale a conoscere della controversia, così come proposta.

Con il ricorso in esame, invero, come già detto, è stato chiesto l'annullamento di un atto deliberativo con il quale il Comune, esercitando i poteri discrezionali ad esso conferito dalla norma istitutiva dell'imposta in questione (art. 13, commi 6 e 7, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201), ha determinato le aliquote applicabili nel Comune "in aumento o in diminuzione", rispetto all'aliquota di base prevista dalla norma.

Ora, tale questione, che ha ad oggetto un atto amministrativo generale, presupposto dell'accertamento e della determinazione in concreto del tributo ed avente la funzione di integrazione del precetto legislativo, esula - come è già stato precisato dal Giudice della giurisdizione (Cass. Civ., SS.UU., 25 gennaio 2007, n. 1616, e 21 giugno 2007, n. 14386) - dalla giurisdizione delle Commissioni tributarie, in quanto questa non si estende agli atti amministrativi generali di

valenza tributaria, dei quali è consentita soltanto la “disapplicazione”, ai fini dell'accertamento della debenza o meno dell'imposta.

In definitiva, la controversia, come quella ora all'esame, avente ad oggetto l'impugnazione di una delibera adottata dal consiglio comunale di determinazione delle aliquote di imposte comunali, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto concerne l'adozione di un atto amministrativo generale dell'ente locale e non già la fase del procedimento impositivo, e cioè del vero e proprio rapporto tributario tra il contribuente e l'ente locale e, quindi, sull'*an* ed il *quantum* dell'imposta (T.A.R. Firenze Toscana sez. I, 07 febbraio 2006, n. 315, e T.A.R. Puglia, sez. Lecce, sez. I, 5 aprile 2005, n. 1842).

3. - Sempre in via pregiudiziale il Collegio deve farsi carico di esaminare l'eccezione di rito dedotta dall'Amministrazione resistente con la quale questa ha prospettato l'inaammissibilità del ricorso in ragione della mancata impugnazione della deliberazione del consiglio comunale 2 luglio 2013, n. 89, che precedentemente aveva fissato l'aliquota del 6,8 per le unità immobiliari degli Ater/Iacp; secondo il Comune la ricorrente, non avendo contestato la legittimità di tale atto deliberativo precedente, che aveva fissato un'aliquota superiore, non avrebbe potuto insorgere avverso un atto successivo che aveva fissato un'aliquota ad essa più favorevole (del 5,8).

Tale eccezione, ad avviso della Sezione, è priva di pregio.

Va, invero, osservato che l'originario atto deliberativo di fissazione delle aliquote in questione è stato ormai definitivamente e totalmente sostituito dalla nuova determinazione che ha ridefinito le aliquote applicabili; per cui essendo stata ormai posta nel nulla la precedente deliberazione del consiglio comunale 2 luglio 2013, n. 89, deve ritenersi trasferito ogni interesse dell'istante sul nuovo atto deliberativo, che ha oggi ridefinito un nuovo assetto degli interessi coinvolti dal procedimento amministrativo in questione.

Per cui, alcun elemento preclusivo può individuarsi nella mancata impugnativa dell'atto precedente, dal momento che tale atto deliberativo è stata in toto sostituito dalla nuova deliberazione.

4. - Così risolte tali questioni pregiudiziali, può utilmente passarsi all'esame del merito del gravame.

Ai fini del decidere debbono sommariamente ricordarsi le norme che sono state prese in esame dal Comune in sede di adozione della deliberazioni impugnata.

Come è noto, l'imposta municipale propria (IMU), istituita con il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, avrebbe dovuto essere applicata a decorrere dal 2014, in sostituzione dell'IRPEF, delle relative addizionali e dell'ICI.

Pur tuttavia, la necessità di reperire ulteriori risorse per la finanza pubblica, ha indotto il legislatore con l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (recante *“disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”*) ad anticipare l'introduzione di tale imposta, in via sperimentale, a decorrere dal 2012 ed a posticipare l'introduzione dell'imposta a regime a decorrere dal 2015.

In particolare, tale articolo - nel testo in vigore alla data di adozione dell'atto impugnato - prevede, per la parte che qui interessa, che l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i comuni di *“modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali”* (art. 13, al n. 6), e che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, con possibilità di *“modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali”* (art. 13, n. 8).

Tale articolo al n. 10 ha poi testualmente previsto che *“dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione”*, con maggiorazione per gli anni 2012 e

2013, della detrazione di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni.

Lo stesso comma ha, inoltre, previsto - a seguito di una modifica successivamente introdotta - che tale detrazione si applica anche *“alle unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504”* (cioè *“agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari”*) e che *“per tali fattispecie non si applica la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato”*. Tale comma 11 ha, invero, riservato allo Stato *“la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze”*.

In estrema sintesi, la differenza fondamentale tra l’IMU sperimentale di cui al predetto art. 13 del D.L. n. 201/11 e l’IMU a regime, così come originariamente disciplinata dalla norma istitutiva di cui al D.Lgs. n. 23/11, sono sostanzialmente due:

- che l’IMU sperimentale si applica anche all’abitazione principale;
- che parte dell’imposta (3,8 per mille) va versata direttamente allo Stato.

Ciò detto, deve conclusivamente precisarsi che, in sede di determinazione delle aliquote relativamente all’anno 2012, il Comune avrebbe potuto modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base del 7,6 per mille sino a 3 punti percentuali; mentre relativamente alle abitazioni principali avrebbe potuto modificare l’aliquota del 4 per mille, in aumento o in diminuzione, sino a 2 punti percentuali. Per cui, in estrema sintesi, il Comune, nell’esercizio dei poteri discrezionali ad esso conferiti dalla normativa in questione ed in relazione alla specifiche necessità di bilancio, avrebbe potuto fissare l’aliquota base tra il 10,6 ed il 4,6 per mille; mentre avrebbe potuto fissare l’aliquota applicabile alle abitazioni principali tra il 2 ed 6 per mille.

Nel caso in esame il Comune di Pescara ha fissato l'aliquota ordinaria nel 10,25 per mille, l'aliquota per l'abitazione principale nel 3,5 per mille; mentre, relativamente agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ha fissato un'aliquota specifica nella misura del 5,8 per mille.

5. - Così ricordata la normativa applicabile alla fattispecie, può utilmente passarsi all'esame delle doglianze proposte, che - va subito precisato - sono tutte prive di pregio.

Il problema fondamentale che il Collegio è nella sostanza chiamato a risolvere è quello volto ad accertare se gli alloggi di edilizia residenziale pubblica regolarmente assegnati rientrano o meno nella nozione di "abitazione principale", così come definita dalla normativa in questione, ed, in definitiva, se il Comune avrebbe potuto legittimamente prevedere per gli alloggi ATER un'aliquota differente e più penalizzante rispetto a quella prevista per l'abitazione principale.

Gli argomenti apportati a favore della tesi secondo la quale il legislatore aveva inteso nella sostanza equiparare il trattamento impositivo degli immobili ATER a quello delle abitazioni principali, sono stati individuati dalla ricorrente nelle seguenti circostanze:

- a) nella natura degli immobili concessi in locazione dall'ATER e nella funzione sociale che tale ente persegue;
- b) nel fatto che la rinuncia da parte dello Stato alla propria quota di imposta relativamente a tali alloggi doveva intendersi effettuata a favore dell'ATER e non del Comune;
- c) nella prevista detrazione di 200 euro ad alloggio.
- d) nel fatto che tale equiparazione tra alloggi di edilizia residenziale pubblica ed abitazioni principali era stata già introdotta per l'ICI con l'art. 1, comma 1, del D.L. 27 maggio 2008, n. 93.

Ai fini dell'esame di tale questione deve premettersi che tale problema interpretativo va necessariamente risolto con riferimento alla normativa vigente alla data di adozione dell'atto deliberativo impugnato e che non possono aver rilevanza al riguardo le modifiche normative intervenute successivamente.

Come è noto, infatti, relativamente all'anno 2013 e nell'attesa di una "*complessiva riforma*" dell'imposta in questione, sono state introdotte due rilevanti modifiche: per un verso con l'art. 1, comma 380, della L. 24 dicembre 2012, n. 228 (c.d. "legge di stabilità") è stata soppressa la quota d'imposta riservata allo Stato e per altro verso con l'art. 1 del D.L. 21 maggio 2013, n. 54, convertito nella L. 18 luglio 2013, n. 85, è stato sospeso il pagamento della prima rata dell'imposta in questione relativamente alla abitazione principale ed agli alloggi regolarmente assegnati degli IACP e degli enti di edilizia residenziale pubblica "*comunque denominati*".

Tali modifiche, come sembra evidente, non possono aver rilievo ai fini dell'interpretazione della previgente normativa e dell'esame della legittimità dell'atto deliberativo impugnato in quanto da un lato - come è noto - la legittimità di un atto va valutata con riferimento alla normativa vigente alla data della sua adozione e da altro lato le norme sopravvenute, così come formulate, non hanno di certo effetto retroattivo.

Ciò precisato e premesso che soggetti passivi dell'imposta in parola sono i proprietari ed i titolari di diritti reali di godimento (oltre ai locatari finanziari ed ai concessionari di aree demaniali), va evidenziato che sia la norma istitutiva dell'imposta municipale propria (D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23), che quella che ne ha anticipato l'introduzione (art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201), hanno previsto per l'abitazione principale un regime di favore, caratterizzato nella prima nell'esenzione dell'imposta e nella seconda nell'applicazione di un'aliquota ridotta (del 4 per mille) e di una detrazione d'imposta (di 200 euro ad alloggio).

Tale normativa contiene, invero, una identica definizione dell'abitazione principale, che sia nell'art. 8, n. 3 del D.Lgs. 23/2011, che nell'art. 13, n.2, del D.L. 201/11 viene definita come l'immobile *“iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”*.

Tali norme, che contengono una puntuale definizione dell'abitazione principale, così come tutte le norme in tema di agevolazioni ed esenzioni fiscali - come è stato costantemente precisato dalla giurisprudenza (cfr., da ultimo e per tutti, Cass. Civ., Sez. trib., 7 febbraio 2013, n. 2925) - sono di stretta interpretazione e non sono suscettibili di applicazione analogica.

Deve, pertanto, ritenersi che non sia consentito all'interprete estendere tale nozione fino a comprendervi degli immobili che non hanno le specifiche caratteristiche sopra indicate, cioè non siano l'unica unità immobiliare nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Va, invero, al riguardo osservato che proprietario degli immobili ERP regolarmente assegnati e soggetto passivo dell'imposta è l'ente di edilizia residenziale pubblica (ATER), mentre il rapporto che lega tale ente all'assegnatario dell'alloggio non è di concessione, ma di tipo locativo; per cui, gli alloggi in questione - come è già stato di recente già osservato da altro Tribunale (T.A.R. Liguria, 3 luglio 2013, n. 992) - non rientrano nella nozione di abitazione principale sopra ricordata, in quanto tale nozione presuppone che il possessore sia anche il soggetto passivo dell'imposta, mentre tale circostanza non si verifica nel caso di specie, nella quale il soggetto passivo dell'imposta è diverso dal soggetto che in concreto utilizza stabilmente l'alloggio. Mentre, come già detto, è preclusa all'interprete la possibilità di applicare in via analogica tale normativa di favore ad una fattispecie del tutto diversa.

In estrema sintesi, va evidenziato, innanzitutto che l'ATER ricorrente (data l'espressa previsione normativa contenuta in materia di detrazione d'imposta) sia di certo tenuto al pagamento dell'imposta in parola, in quanto tali immobili locati non rientrano tra quelli esenti di cui all'art. 9, comma 8, del D.Lgs. n. 23/2011, che prevede l'esenzione dall'imposta municipale propria solo per *“gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali”*. Inoltre, trattandosi un alloggio locato, all'Ente proprietario non possono di certo ritenersi riferibili quelle specifiche circostanze, sopra ricordate, che caratterizzano la definizione di abitazione principale, cioè che i soggetti passivi dell'imposta *“dimorino abitualmente e risiedono anagraficamente”* nell'alloggio.

Né appaiono al riguardo rilevanti le predette circostanze evidenziate dalla ricorrente.

a) Quanto, invero, alla natura degli immobili concessi in locazione dall'ATER ed alla funzione sociale che tale ente persegue, tali circostanze avrebbero potuto, in ipotesi, giustificare la richiesta di esenzione totale dall'imposta in analogia a quanto disposto dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs. n. 23/2011, che esclude dal pagamento dell'imposta municipale gli immobili posseduti dagli enti pubblici e *“destinati esclusivamente ai compiti istituzionali”*. Ma tale esclusione, come già detto, non riguarda gli alloggi di edilizia residenziale pubblica in ragione proprio dalla predetta espressa previsione contenuta al n. 10 dell'art. 13, in ordine alla detrazione d'imposta concessa per tale tipologia di alloggi.

b) Quanto al fatto che la rinuncia da parte dello Stato alla propria quota di imposta relativamente a tali alloggi doveva intendersi effettuata a favore dell'ATER e non del Comune, va rilevato che il dato normativo non contiene certamente tale previsione. In realtà - come il M.E.F. ha già avuto modo di chiarire con la nota 15

giugno 2012, n. 12507, rispondendo a specifico quesito formulato al riguardo - *“dalla lettura sistematica delle norme in questione emerge che il legislatore, attraverso la previsione della rinuncia da parte dello Stato alla propria quota IMU, ha inteso destinare al Comune tutto il gettito del tributo, non più decurtato della quota statale, e non ridurre dallo 0,76 per mille allo 0,38 l’aliquota base applicabile agli immobili in questione”*.

Né appare in merito rilevante, contrariamente a quanto ipotizzato dalla ricorrente, l’ordine del giorno n. G/3570/4/1e5, con il quale il Senato ha invitato il Governo ad interpretare *“con appositi atti di natura secondaria”* la normativa in questione nel senso che la rinuncia era stata effettuata a favore degli enti di edilizia residenziale pubblica, in quanto tale richiesta non ha avuto alcun seguito e non sono stati mai assunti i richiasti *“atti di natura secondaria”*.

In realtà, ritiene il Collegio che con tale previsione il legislatore abbia semplicemente inteso favorire in via indiretta la fissazione da parte dei Comuni, compatibilmente con le esigenze di bilancio, di un’aliquota meno onerosa nei confronti di tali alloggi; per cui, solo ove la situazione finanziaria del Comune lo avesse consentito, avrebbe potuto prevedersi anche per tali alloggi un’aliquota inferiore all’aliquota base. E nel caso di specie il Comune di Pescara ha poi in effetti ritenuto di fissare un’aliquota inferiore a quella base relativamente a tale tipologia di alloggi.

Peraltro, giova anche ricordare che tale argomento non tiene conto del fatto che la riserva d’imposta a favore dello Stato aveva carattere provvisorio ed ha oggi perso rilievo in ragione delle predette modifiche normative sopravvenute.

c) Il riferimento, poi, alla prevista detrazione anche per gli immobili di edilizia residenziale pubblica della somma di 200 euro ad alloggio, non appare ugualmente rilevante, in quanto tale estensione della detrazione di imposta non vale certo ad introdurre una totale e generalizzata equiparazione della tassazione tra tutti gli immobili che godono di tale detrazione; l’estensione di tale detrazione anche a

favore di tale tipologia di immobili non produce infatti, in via automatica, l'estensione a tali immobili del complessivo regime giuridico riservato alle abitazioni principali.

d) Con un ultimo argomento la ricorrente deduce che l'equiparazione tra alloggi di edilizia residenziale pubblica ed abitazioni principali era stata già introdotta per l'ICI con l'art. 1, comma 1, del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, per cui, data la continuità dell'IMU rispetto all'ICI, tale equiparazione sarebbe stata conservata anche per l'IMU.

Anche tale considerazione che, partendo dalla diretta derivazione dell'IMU dall'ICI, ha dedotto la necessità di operare un riferimento interpretativo a quest'ultima imposta nei casi in cui non sia chiara la disciplina applicabile, non appare rilevante ai fini della soluzione del problema interpretativo in questione.

Basta, infatti, ricordare, a tacer d'altro, le predette differenze sostanziali tra l'IMU sperimentale, che si applica anche all'abitazione principale, e l'IMU a regime, per cui tale "continuità" non è di certo riscontrabile nella determinazione delle aliquote dell'IMU sperimentale.

Altro Tribunale (T.A.R.. Liguria, 3 luglio 2013, n. 992) ha, invero, al riguardo già precisato che in realtà la legge istitutiva dell'IMU (il D.Lgs n. 23/11) aveva concepito il tributo come sostitutivo dell'ICI in un'ottica di riformulazione della fiscalità immobiliare e di concessione di maggiore autonomia impositiva agli enti locali, mentre il D.L. n. 201/11 (c.d. salvaitalia), nell'anticipare l'entrata in vigore delle disposizioni sulla nuova imposta in ragione della ritenuta gravità dello stato della finanza pubblica, ha effettuato soltanto dei riferimenti specifici ed espressi all'abrogata disciplina dell'ICI.

Ne consegue che l'acquisita autonomia della disciplina vigente non permette di condividere l'argomentazione con cui l'interessata chiede operarsi la lettura delle disposizioni menzionate nell'ottica che aveva ispirato il legislatore del 1992 (D.Lvo

30 dicembre 1992, n. 504), apparendo la disciplina contestata organica e non bisognosa di integrazioni.

In definitiva, tale argomento dedotto non tiene conto del fatto che l'IMU sperimentale non si pone in rapporto di stretta derivazione e consequenzialità rispetto all'ICI, per cui l'abrogata disciplina dell'ICI ha rilievo (anche a fini interpretativi) solo ove espressamente richiamata dalla nuova disciplina.

6. - Una volta pervenuti a tale conclusione, una volta cioè chiarito che la normativa relativa all'IMU sperimentale non ha previsto una totale equiparazione tra l'abitazione principale e gli alloggi ERP regolarmente assegnati, va rilevato che il Comune avrebbe potuto fissare l'aliquota applicabile per tali alloggi entro i parametri sopra evidenziati, cioè tra il 10,6 ed il 4,6 per mille. E nella specie l'aliquota applicabile agli alloggi in questione è stata fissata nel rispetto di tale previsione normativa.

Né era necessario al riguardo che la determinazione delle aliquote fosse sorretta da una particolare e specifica motivazione, in quanto - come è noto - gli atti generali, come quello ora all'esame, che per loro natura si rivolgono ad un numero di destinatari determinabili solo *ex post*, ma indeterminabili *ex ante*, non devono essere motivati; né era per altra via necessario il rispetto delle norme procedimentali e di partecipazione previste dalla legge sul procedimento amministrativo.

Deve, pertanto, conclusivamente rilevarsi che nella determinazione delle aliquote era sufficiente ai fini motivazionali il mero riferimento al soddisfacimento delle esigenze di bilancio.

7. - Rimane da esaminare la censura con la quale la parte ricorrente ha dedotto l'illogicità della aliquota fissata per gli alloggi ATER (5,8) rispetto a quella prevista per gli immobili locati (7,6), in quanto il Comune verrebbe così in concreto ad incamerare per gli alloggi locati una somma pari 3,8 per mille (7,6 - 3,8, da versare

allo Stato), mentre dagli alloggi ATER il Comune verrebbe ad incassare una somma superiore, pari al 5,8 per mille.

Anche tale doglianza è priva di pregio.

Si è, invero, già sopra precisato che con la predetta rinuncia della propria quota IMU lo Stato ha inteso destinare al Comune tutto il gettito del tributo e non ridurre dallo 0,76 per mille allo 0,38 l'aliquota base applicabile agli immobili in questione. Per cui ai fini della valutazione della logicità dell'operato del Comune e del diverso trattamento riservato agli immobili locati rispetto a quelli assegnati dall'ATER, non va di certo preso in esame l'effettivo introito che deriva alle casse comunali. Ciò che occorre valutare è la misura dell'aliquota applicata, che per gli immobili in questione (5,8 per mille) è inferiore rispetto a quella prevista per gli immobili locati (7,6 per mille).

8. - Prima di concludere va esaminata la questione di costituzionalità della normativa in questione, prospettata in via subordinata dalla ricorrente.

Tale questione è palesemente infondata.

Basta al riguardo ricordare che la Corte Costituzionale ha già avuto modo di affrontare una problematica analoga a quella ora prospettata relativamente all'ICI, in quanto - come è noto - anche relativamente a tale imposta, nella sua formulazione originaria, non era prevista una disciplina di favore per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Chiamata a valutare la legittimità costituzionale di tale disciplina, la Corte ha, invero, già costantemente dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in riferimento agli art. 3 e 53 della Costituzione ed ai principi di ragionevolezza, razionalità e non contraddizione, nella parte in cui, attribuendo ai Comuni la facoltà di deliberare, ai fini dell'I.C.I., una aliquota ridotta in favore dei "cittadini" soggetti passivi per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, non aveva previsto

l'obbligo di riservare il medesimo trattamento fiscale alle unità immobiliari di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari destinate ad abitazione principale dagli assegnatari (da ultimo e per tutti, Corte Cost, 18 luglio 2011, n. 214).

Tale questione, va sommariamente ricordato, aveva costituito oggetto di precedente analoga pronuncia (Corte cost., 7 ottobre 1993 n. 370), che ebbe come diretta conseguenza l'introduzione della L. 29 ottobre 1993 n. 427, che all'art. 66, comma 9, aveva imposto alle Regioni il compito di adeguare i canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica al fine di consentire agli IACP il recupero delle risorse finanziarie atte a sostenere l'onere dell'ICI: così facendo il legislatore, in definitiva, autorizzò gli enti a traslare l'onere tributario dell'ICI sugli assegnatari di alloggi popolari i quali, di fatto, diventavano i veri soggetti passivi dell'imposta comunale.

Il relativo contenzioso - come è noto - ha poi trovato soluzione nella successiva decisione 12 aprile 1996 n. 113, con la quale la Corte Costituzionale, nel dichiarare sempre inammissibile la questione di legittimità costituzionale della mancata esenzione degli IACP dall'ICI per asserito contrasto con gli artt. 2, 3 e 53 Cost., aveva concluso rilevando che *“la materia per la sua estrema delicatezza e particolare rilievo sociale, merita l'urgente, attenta considerazione del Parlamento, del Governo e delle Regioni”*. Ed a tale sentenza ha, poi, fatto seguito il sopra ricordato D.L. 27 maggio 2008 n. 93 art. 1, convertito nella L. 24 luglio 2008 n. 126, che ha definitivamente escluso gli immobili degli IACP, a decorrere dall'1 gennaio 2008, dall'imposta comunale sugli immobili.

Tale normativa, però - come sopra si è già avuto modo di chiarire - non è oggi applicabile anche all'IMU sperimentale.

Deve, in definitiva, concludersi che per le stesse ragioni già evidenziate dalla Corte con le predette decisioni anche la questione di costituzionalità della normativa oggi

all'esame sia manifestamente infondata, specie ove si considerino sia la recente pronuncia della Corte 18 luglio 2011, n. 214, che la precedente pronuncia 19 maggio 2011, n. 172, con la quale è stata dichiarata manifestamente infondata anche la questione di legittimità costituzionale della normativa ICI, nella parte in cui non prevedeva il beneficio dell'esenzione per gli immobili destinati ad edilizia residenziale pubblica posseduti da un Comune ed ubicati nel territorio di un altro Comune.

9. - Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve, conseguentemente, essere respinto, salva, ovviamente, la possibilità per l'ente interessato di adire il giudice competente a sindacare i singoli atti impositivi.

Sussistono, infine, in relazione alla complessità della normativa applicabile alla fattispecie e delle questioni interpretative che tale normativa pone, giuste ragioni per disporre la totale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.

.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Michele Eliantonio, Presidente, Estensore

Dino Nazzaro, Consigliere

Ugo De Carlo, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/08/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)